



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-12-2014 (punto N 45)

Delibera N 1233 del 22-12-2014

Proponente

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile DANIELA MATARRESE

Estensore DANIELA MATARRESE

Oggetto

Linee d'indirizzo per l'accesso degli animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

SIMONCINI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

CECCARELLI

SARA NOCENTINI

Assenti

ANNA MARSON

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato
B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevata la diffusa sensibilità dell'opinione pubblica, per la quale gli animali sono riconosciuti come "esseri senzienti" - capaci di provare stati soggettivi emozionali e sensoriali, di averne consapevolezza e farne esperienze - e portatori, se non ancora di diritti secondo una soggettività giuridica, di interessi individuali riconosciuti tra l'altro dalla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi;

Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che all'Art. 13 specifica come gli animali siano "esseri senzienti";

Tenuto conto che la stessa definizione di animali quali "esseri senzienti" è stata acquisita dal cosiddetto Trattato di Lisbona (Trattato sul funzionamento della dell'Unione Europea) del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo in Italia con l. il 2 agosto 2008 n.130 ed entrato in vigore a livello europeo il 1° dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 inerente il recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di «Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy». (Repertorio atti n. 1618 del 6 febbraio 2003), pubblicata in G.U. Serie Generale n. 51 del 3/3/2003, con il quale le diverse Amministrazioni si impegnano, ciascuna per le proprie competenze "a promuovere iniziative volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali";

Preso atto che la sopracitata Conferenza Stato-Regioni ha previsto all'Articolo 9 di "agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano essi residenti presso strutture residenziali quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animali da compagnia" e "rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili";

Considerato che il 21 ottobre 2005 viene approvato il documento del Comitato Nazionale di Bioetica (C.N.B.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri su: "Problemi Bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani", e che il punto e) di tale documento auspica che "si garantisca la possibilità di mantenere un rapporto con il proprio animale nel caso di ricovero in una struttura residenziale sia al fine di non rinunciare al valore assistenziale di tale rapporto affettivo, sia per evitare il pericolo di abbandono o soppressioni. Lo stesso si raccomanda in caso di ricoveri presso strutture ospedaliere";

Vista la Legge 25 agosto 1988, n. 376, che al comma 1. riconosce al privo di vista il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida e successiva Legge 8 febbraio 2006, n. 60;

Visto il P.S.R. 2008- 2010, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 53 del 16 luglio 2008, che al paragrafo 5.2.6. punto 10. afferma: " (...) è possibile consentire (...) il contatto fra uomo e animale, ad esempio sviluppando le attività di sostegno come la pet-therapy, la cui efficacia è consolidata nei pazienti disabili, nei bambini e negli anziani", che per estensione afferma l'interesse nell'agevolare il mantenimento della relazione con l'animale di affezione presente nel nucleo familiare;

Vista la L.R. della Regione Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009, “Norme per la tutela degli animali”;

Tenuto conto che la diffusione in diversi ambiti degli interventi assistiti con gli animali ha avviato un percorso di riflessione etica, deontologica e giuridica;

Ritenuto di dover procedere con opportune Linee d’Indirizzo a normare l’accesso degli animali d’affezione in visita a degenti presso tali Strutture, riconoscendoli come parte integrante della vita di persone e famiglie, ancor più quando i cittadini si trovano in situazioni di fragilità emotiva e fisica come nel caso di un ricovero;

Valutato opportuno esprimere tali Linee d’indirizzo per mezzo degli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente Atto;

Preso atto della necessità di richiamare le Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Toscana alla necessità di adeguarsi alle Linee d’indirizzo della presente D.G.R.;

Considerato opportuno prevedere un monitoraggio delle attività oggetto della presente delibera;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, di:

1. approvare i sopra citati Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. richiamare le Strutture sanitarie e ospedaliere della regione Toscana pubbliche e private accreditate, alla necessità di adeguarsi alle Linee d’indirizzo della presente D.G.R. per quanto concerne l’accesso degli animali d’affezione in visita a degenti presso tali Strutture, riconosciuti come parte integrante della vita di persone e famiglie;
3. prevedere un monitoraggio delle attività oggetto della presente delibera;
4. dare atto che le Linee d’Indirizzo di cui in allegato A e in allegato B non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell’ambito della programmazione regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
DANIELA MATARRESE

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI

**Linee d'indirizzo per l'accesso di animali d'affezione
in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private
accreditate, della regione Toscana**

Allegato A

Premessa

Il presente documento disciplina le modalità inerenti l'accesso degli animali d'affezione, ossia tutti gli animali tenuti o destinati a essere tenuti dall'uomo per compagnia e affezione, senza fini produttivi o alimentari, nelle Strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della regione Toscana.

I soggetti animali d'affezione (cosiddetti pets secondo il diffuso termine inglese) interessati sono quelli che vivono nelle famiglie dei pazienti in degenza presso le Strutture sanitarie e ospedaliere.

Finalità

1. Assicurare la continuità della relazione empatico-affettiva tra i responsabili-referenti (a) degenti presso tali Strutture e i loro animali.
2. Generare dalla presenza degli animali un effetto motivazionale utile a superare le difficoltà in atto del degente (b).
3. Tutelare il benessere psico-fisico degli animali in visita, intesi come esseri senzienti (c) e portatori di un valore intrinseco.
4. Individuare procedure idonee a garantire la tutela della salute della comunità umana e dell'ambiente circostante, nel rispetto delle diverse sensibilità individuali.

Disposizioni generali

1. L'accesso di animali d'affezione nelle Strutture sopra specificate è consentito con le procedure indicate dalle Direzioni Sanitarie di Presidio, comunicate per opportuna conoscenza alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia sanitaria.
2. L'accesso dei cani è limitato a soggetti identificati e iscritti all'Anagrafe Animali d'affezione.
3. Si ricorda che l'accesso dei cani guida per non vedenti è tutelato ai sensi della normativa vigente (d).

Regolamento interno di autorizzazione all'accesso degli animali

1. Le Direzioni Sanitarie di Presidio disciplinano l'accesso degli animali d'affezione con uno specifico Regolamento interno.
Nell'ambito delle Unità operative, ai fini delle autorizzazioni di accesso, si prevede di valutare anche la compatibilità dello stato di salute dei pazienti e quindi i benefici specifici derivanti dalla presenza dell'animale d'affezione.
2. Il Regolamento interno è trasmesso al competente Servizio veterinario territoriale e comunicato, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia sanitaria.

Formazione del personale

1. Le Aziende sanitarie e ospedaliere sono invitate a organizzare eventi formativi presso le loro sedi, oppure a garantire la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento presso altri enti accreditati.

La necessaria formazione del personale in materia di Sanità Pubblica Veterinaria spetta alle competenti strutture della locale Azienda Sanitaria.

In tal modo sarà possibile creare un pool multidisciplinare di operatori che, nel rispetto del benessere dell'animale e dei prerequisiti generali etologici e igienico-sanitari degli animali d'affezione coinvolti, siano in grado di condurre l'osservazione dei comportamenti espressi durante lo svolgimento delle visite e di intervenire prontamente in caso di criticità.

Particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stress indotto negli animali, evidenziando le eventuali alterazioni organiche, funzionali o comportamentali che dovessero manifestarsi in relazione alle visite ai degenti.

2. Per il dettaglio delle materie oggetto di formazione si rimanda all'Allegato B.

Richiesta di accesso

1. Le norme di accesso in sicurezza degli animali d'affezione saranno definite in una specifica Informativa, che sarà inserita nella Carta dei servizi di ogni Struttura.
2. La richiesta di accesso è presentata all'Unità operativa dal referente, da un suo familiare o delegato qualora il referente sia il degente stesso, indicando la specie, razza, sesso, età nome e codice identificativo dell'animale.
3. Il richiedente deve presentare copia di una polizza di assicurazione per eventuali danni a terzi o cose.

Animali d'affezione: accoglienza nelle Strutture

1. Gli animali d'affezione sono ammessi previa autorizzazione del responsabile dell'Unità operativa interessata, che controlla attraverso il libretto veterinario la continuità nell'attenzione sanitaria da parte del referente, oltre all'iscrizione all'anagrafe dell'animale d'affezione.

In ciascuna Unità operativa è consentita la presenza di un animale per volta, avendo cura di pianificare gli orari delle visite con gli stessi in modo tale da non creare sovrapposizioni.

Durante le attività istituzionali con animali non è altresì consentito, nella stessa Unità operativa, la presenza di animali d'affezione in visita a degenti.

2. Il referente o delegato conduce l'animale con modalità e supporti adeguati a ogni specie nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportini, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.), così come di quello delle persone circostanti.

Un incaricato mostrerà il percorso interessato all'accesso di animali da seguire e l'eventuale presenza di una saletta di uso comune dove svolgere la visita.

Il referente dell'animale evita qualsiasi disturbo alle attività cliniche, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale di reparto e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza. Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l'allontanamento dell'animale stesso.

Comunicazione

1. Con cadenza annuale, la Direzione Sanitaria di Presidio comunica le procedure di accesso autorizzate, per opportuna conoscenza, alla Commissione regionale affari animali e alla Direzione Generale della Regione Toscana competente in materia Sanitaria.
2. La Direzione Sanitaria individua altresì un incaricato nel rapportarsi con la stessa Direzione Generale della Regione Toscana, così da facilitare e rendere permanente la comunicazione tra le Direzioni, evidenziando altresì l'impegno delle Aziende nell'attuazione delle Linee d'Indirizzo.

a. La dizione referente-responsabile supera il concetto di proprietà-possesso di un essere vivente e indica la duplice valenza: punto di riferimento per l'animale (per il termine responsabile, vedi L.R. 59/2009) e assunzione di responsabilità dell'umano nei confronti del soggetto non umano. Per brevità, si userà nel testo il solo termine referente.

b. Vedasi Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali.

c. Così come indicato dall'Art. 13 del Trattato di Lisbona (2009).

d. Vedasi Legge n. 60/1974, Legge n. 376/1988 e L.R. n. 59/2009.

Allegato B

Indicazioni per la formazione del personale sanitario e ospedaliero

I corsi di aggiornamento delle conoscenze e capacità acquisite (re-training) saranno svolti con cadenza almeno biennale.

I corsi non dovranno avere costi per il Sistema Sanitario Toscano e si svolgeranno utilizzando le competenze veterinarie presenti nelle Aziende USL regionali.

Gli argomenti base degli eventi formativi e dei relativi aggiornamenti sono elencati a seguire e suscettibili di essere integrati e ampliati:

- la normativa sulla tutela dei cosiddetti animali d'affezione;
- la diffusione ospedaliera delle patologie trasmissibili tra animale ed essere umano (zoonosi);
- animali in corsia: aspetti psicologici;
- animali in corsia: aspetti comportamentali dei cani, dei gatti e di eventuali altri animali ritenuti d'affezione;
- indicazioni pratiche per lo studio e l'interpretazione del loro comportamento e della comunicazione inter-specifica;
- elementi di salute olistica degli animali e comunicazione non verbale;
- presentazione e studio del documento aziendale (a scopo di eventuale revisione nei corsi di re-training);
- lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici, con produzione di un rapporto finale da discutere con la supervisione di un esperto nella materia;
- svolgimento da parte di tutti i partecipanti di attività tecnico-pratiche;
- confronto tra corsisti ed esperto/i.